



COMUNE di BOVALINO

89034 Prov di Reggio Calabria - Piazza Camillo Costanzo
<http://bovalino.asmenet.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 104 del 21-10-2015

INDICE:

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 - Diritti dell'interessato
- Art. 12 - Sicurezza dei dati
- Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Art. 16 - Comunicazione
- Art. 17 - Tutela
- Art. 18 - Provvedimenti attuativi
- Art. 19 - Norma di rinvio
- Art. 20 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Art. 22 - Modifiche regolamentari

Capo 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PREMESSA

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali, La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Bovalino, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice Privacy.
3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare le necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreto pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazione agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1°, lettera b) del Codice Privacy. Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di atti illeciti.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a)-per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b)-per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione la distribuzione dei dati.

c)-per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza.

d)-per "titolare", il Comune di Bovalino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e)-per "responsabile", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f)-per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g)-per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, del rappresentante del titolare, nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h)-per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i)-per "stato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j)-per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k)-per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs n. 196 del 30/06/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Bovalino.

ART. 5 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima" riportato in ALLEGATO al presente Regolamento;

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;

3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione;

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il seguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART. 6 – FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA

1. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità perpetuati sul territorio comunale, compresi gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione, i monumenti di rilevante importanza e che possono determinare danno ai cittadini. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

Capo III
TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

ART. 7 - NOTIFICAZIONE

1. Il Sindaco del Comune di Bovalino, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice della Privacy.

ART. 8 - RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento;
4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

ART. 9 - TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a)-trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b)-raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 1, e resi utilizzabili per operazioni non compatibili con tali scopi;
 - c)-raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d)-trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 1, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e)-conservati per un periodo non superiore alle 24 - 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del codice.

ART. 10 - MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, parchi pubblici, monumenti, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o aventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa verranno registrate in digitale su hard dish;
5. La registrazione è consentita:
 - Relativamente al sistema di videosorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera e) all'art. 9, comma 1 in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada.
 - Relativamente al sistema di videosorveglianza in corrispondenza degli edifici di proprietà comunale, giardini comunali, arredo urbano o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.
6. Le immagini videoregistrate sono conservate, per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) Codice Privacy. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
7. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale).
8. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a)-per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b)-in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate agli Uffici di Polizia Locale da verificarsi immediatamente;
 - c)-nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo;
9. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di illeciti, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene o violazione di una norma regolamentare o legislativa. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici.
10. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, dell'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge 20/05/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori).
11. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio di proporzionalità, evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; l'impianto dovrà essere attivato solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte degli addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.
12. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni fase o modalità del trattamento.
13. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

CAPO III

DIRITTI DI SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 11 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a)-di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b)-ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c)-ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

-la condanna dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;

-la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;

-informazione sulle loro procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, comprese quelle di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d)-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizievole previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6 presso il Comune di Bovalino, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e può accedere il solo personale autorizzato.

2. Il Server, depositario dei dati, è sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi con registrazione dell'ora di entrata, e del codice dell'operatore che accede.

3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

ART. 13 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a)-distrutti;

b)-ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c)-conservati per fini esclusivamente istituzionali;

d)-la cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 14 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice Privacy.

ART. 15 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice Privacy.

ART. 16 - COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 17 - TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice Privacy.

CAPO V NORME FINALI

ART. 18 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'Assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 03/06/2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29/04/2004.

ART. 20 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ART. 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Qualora sopravvengono norme di rango superiore innovative rispetto al disposto del presente Regolamento, le presenti disposizioni regolamentari dovranno essere applicate conformemente alle norme sopravvenute. Solo in caso di contrasto inconciliabile si provvederà a modificare il presente Regolamento.-

ALLEGATO N. 1

Qualora oltre alle immagini vengono registrate anche le voci occorre integrare il simbolo del megafono.



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La rilevazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)